



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI LOMBARDIA

SEZIONE 18

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARTORELLI	RAFFAELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	GRIGILLO	GIOVANNI	Relatore
<input type="checkbox"/>	BALDI	CRISTIANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 4918/2017  
depositato il 28/09/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 1355/2017 Sez:20 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di MILANO  
contro:

**difeso da:**

BONZANI ELISA  
VIA SOLFERINO 20/C 25121 BRESCIA

**e da**

DELLAPASQUA LUIGI  
VIA SOLFERINO 20/C 25121 BRESCIA

**proposto dall'appellante:**

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

**Atti impugnati:**

AVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B03HD02991/2015 IRES-ALTRO 2009  
AVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B03HD02991/2015 IVA-ALTRO 2009  
AVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B03HD02991/2015 IRAP 2009

SEZIONE

N° 18

REG.GENERALE

N° 4918/2017

UDIENZA DEL

30/05/2018 ore 09:30

N°

**2546/2018**

PRONUNCIATA IL:

**30/05/2018**

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

**04/06/2018**

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO  
*Silvia...*

## **SEZIONE 18**

**Udienza del 30 maggio 2018**

**Collegio:**

**Martorelli Dott. Raffaele - Presidente**

**Grigillo Dott. Giovanni - Relatore**

**Baldi Dott. Cristiano - Giudice**

**R.G.A.: n. 4918/2017**

**Oggetto: Accertamento Ires, Irap 2009 Sanzioni**

**Appellante: Agenzia delle Entrate D. P. 1 di Milano**

**Controparte:**

### **FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Al contribuente, nella sua qualità di responsabile in via solidale delle violazioni della società, veniva notificato, in data 29.10.2015, avviso di accertamento Irap, Iva e sanzioni recante pretese a carico della Incom Srl per complessivi € 3.450.123,82. Le sanzioni irrogate all'asserito "amministratore di fatto" con l'atto di contestazione ammontano ad € 1.336.545,00.

L'accertamento veniva impugnato dal contribuente che deduceva la propria estraneità e mancanza di legittimazione ad agire, la nullità dell'atto "impoesattivo" notificato a mezzo posta raccomandata, l'inapplicabilità del raddoppio dei termini, il difetto di motivazione, il difetto di prova circa la propria responsabilità negli illeciti contestati alla società, l'illegittimità della pretesa sanzionatoria. Invocava inoltre la mancata applicazione dell'istituto della continuazione, la sospensione del giudizio in attesa della definizione delle controversie relative alla società e l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate per effetto della revisione del sistema sanzionatorio attuata con D. Lgs. n. 158/2015.

L'Ufficio si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

Seguiva memoria illustrativa del contribuente.

La CTP di Milano, con sentenza n. 1355/20/17, depositata in data 14.02.2017, rilevata l'illegittimità del raddoppio dei termini, ritenuta non provata la qualifica di "amministratore di fatto" del ricorrente e giudicato non applicabile il principio di solidarietà con la società, accoglieva il ricorso e compensava le spese.

L'Agenzia delle Entrate presentava appello contestando i primi giudici circa la pretesa

illegittimità del raddoppio dei termini e sostenendo che, se gli avvisi di accertamento sono stati notificati prima del 1° gennaio 2016, si applica il D. Lgs. 128/2015, mentre, se non sono stati ancora notificati alla stessa data, si applica la legge 208/2015. Sosteneva inoltre che la GdF aveva ampiamente documentato le attività consulenziali ed organizzative svolte dal Calabria in favore della Incom e di altre numerose società edilizie, attività assimilabili a quelle di amministratore di fatto, che il contribuente aveva beneficiato delle condotte fraudolente della società e, pertanto, non era applicabile al caso di specie l'esimente di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 269/2003, secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell'ente. Ricordava i precedenti a carico del contribuente e richiamava ed allegava sentenze di merito sfavorevoli allo stesso. Chiedeva la riforma della sentenza con vittoria di spese.

Si costituiva il contribuente contestando le argomentazioni di controparte ed allegando copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità favorevole al contribuente e chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Si osserva preliminarmente che l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando, per esigenze di economia processuale e celerità del giudizio, la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminarle preventivamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 9931/2014).

Tanto premesso, si deve rilevare come la sentenza qui impugnata ha correttamente applicato le regole giuridiche riguardanti la riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie e va pertanto confermata con conseguente annullamento dell'avviso notificato dall'Ufficio al contribuente.

Come statuito dalla Suprema Corte nella recentissima sentenza n. 25284 del 25 ottobre 2017, Pres. Chindemi Domenico, Est. Corbo Antonio, "*Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sono questa è gestita da un amministratore di fatto*". Invero, nessun distinguo è previsto dal D.L. n. 269/2003, art.

7, con riferimento agli amministratori di fatto, né una soluzione diversa può essere desunta dal D. Lgs. n. 472/1997, art. 9, che disciplina in termini generali il concorso di persone nella violazione tributaria, ma non si pone come deroga al D.L. n. 269/2003, art. 7, posto che questo, da un lato, è stato introdotto successivamente all'art. 9 citato, e, dall'altro, prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 472/1997, art. 7, *solo in quanto compatibili*.

In senso conforme si richiamano le sentenze n. 12007/2015, e n. 4775/2016 della Corte di Cassazione.

Nel caso di fattispecie, pur senza accertare la effettiva responsabilità del resistente nella gestione della società in modo da potergli attribuire la qualifica di *amministratore di fatto* e trascurando ogni dimostrazione sul profitto che il medesimo avrebbe realizzato dalla condotta fraudolenta della società, risulta illegittima, per carenza di legittimazione passiva del contribuente e, per i motivi sopra illustrati, l'attribuzione di responsabilità solidale al contribuente per le eventuali attività illecite della società.

Risulta assorbito ogni altro motivo di appello in quanto l'avviso di accertamento n. T9B03HD02991/2015 emesso dall'Agenzia delle Entrate è stato notificato al Calabria *nella qualità di responsabile in via solidale delle violazioni della società*.

La sentenza qui impugnata deve essere confermata.

In ragione della complessità e particolarità della materia trattata, e soprattutto tenuto conto della contrastante giurisprudenza richiamata da entrambe le parti, si stima dover disporre la compensazione tra le parti delle spese del grado,


**P.Q.M.**

La Commissione tributaria regionale di Milano

- Conferma la sentenza impugnata;
- Spese compensate.

Così deciso in camera di consiglio, il giorno 30 maggio 2018

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

